ANNO 63° (1920) **BULLETTINO dell'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA** N. 1 15 MAGGIO

SOMMARIO.

Premessa.

Gli scopi della Sezione Economico-Sociale.

A. Cristofori — I nuovi provvedimenti tributari. — L'imposta straordinaria sul patrimonio.

Il nostro Bullettino *ricompare dopo tre anni di silenzio: il 1917, l'anno delle grandi speranze e della invasione, il 1918, l'anno dell'esilio e della vittoria, il 1919, l'anno del ritorno nella flagellata terra friulana.*

Il Bullettino *che nel passato conteneva la storia dell'Associazione Agraria Friulana, perchè non ci sia un arresto in questa storia e sopratutto perchè anche nei tempi dell'esilio, la sua funzione non è mai venuta meno, crede utile di far conoscere ai suoi soci e ai suoi amici lettori, in riassunto, quanto è avvenuto durante la sospensione delle sue pubblicazioni.*

Il 27 ottobre 1917, mentre erano stampate già alcune centinaia di pagine del nostro Bullettino *con scritti di speciale importanza, appena si ebbero le prime tardive notizie della minaccia che poteva incombere sulla nostra terra, si provvide subito a dare le disposizioni necessarie per mettere in salvo quanto era possibile. Si dovette abbandonare, nella sede sociale e nei magazzini, per circa mezzo milione di macchine, concimi, anticrittogamici e sementi, il cui trasporto era impossibile; l'opera di salvamento si limitò, per necessità di cose, ai valori e a qualche registro fra i più necessari e meno ingombranti.*

Prima tappa dell'Associazione sulla via dell'esilio fu Bologna, ove ebbe cortese e generosa ospitalità da quella Associazione Agraria Bolognese i cui preposti fecero tutto il possibile per renderci meno amari quei primi giorni di allontamento dal Friuli. Oltre che a noi direttamente l'opera dell'Associazione Agraria Bolognese si svolse attiva e generosa a vantaggio degli agricoltori nostri colà convenuti e che venivano, col nostro concorso, prontamente collocati a buonissime condizioni nelle aziende agricole del Bolognese e che l'Associazione provvedeva di indumenti e di attrezzi famigliari per rendere meno doloroso il rimpianto di quanto aveano lasciato nelle case abbandonate.

Esaurita quest'opera tanto necessaria nell'interesse dei nostri agricoltori e considerato che a Firenze si erano raccolte quasi tutte le autorità e le istituzioni friulane, l'Associazione trasportò colà la

sua sede provvisoria, ed ebbe ospitalità prima da quel Comizio Agrario nella sua sede del Palazzo dei Mercanti, poi in Lungarno nel palazzo del principe Ruffo.

Continuando nella opera di aiuto dei nostri agricoltori, l'Associazione a Firenze, accolse presso di sè la Sezione fiorentina dell'Associazione fra Proprietari delle terre invase e compì un lavoro notevolissimo per la raccolta dei dati che si riferivano al danno complessivo sofferto dai nostri agricoltori, dati che portarono un notevole contributo statistico per la formazione della legge sui risarcimenti: la Sezione fiorentina, appoggiata all'Associazione Agraria Friulana, raccolse oltre 3000 adesioni.

Nè a questo si limitò l'opera della nostra Associazione, ma, come richiedevano quei tristi momenti, fece azione attiva per la resistenza morale dei nostri profughi, per venir loro in aiuto e per ottenere ad essi il pagamento dei crediti per le requisizioni.

Nei primi giorni della liberazione, abbandonammo Firenze per accorrere qui, dove la nostra presenza poteva essere ancora più utile e dove potemmo constatare gli enormi danni prodotti dall'invasione straniera e provvedere subito ai modi migliori per ripararvi.

Oltre alla riorganizzazione dei nostri servizi ed alla raccolta del nostro patrimonio, in parte perduto e in parte esulato, ci siamo subito interessati a tutte quelle azioni che miravano alla ricostituzione del paese nostro.

Una delle prime opere a cui abbiamo atteso, fu quella determinata dalla straordinaria deficenza di bestiame, necessario sia per la lavorazione dei campi che per l'alimentazione della popolazione. Ci siamo subito occupati di far distribuire ai nostri agricoltori il maggior numero di quadrupedi che fosse possibile e, contemporaneamente, abbiamo fermato la nostra attenzione sulla Motoaratura di Stato che avrebbe potuto esserci di potente ausilio nelle prime arature. Così abbiamo ottenuto la formazione di un Centro di Motoaratura che ebbe la sua sede presso di noi e che largamente cooperò alla lavorazione delle nostre terre.

La presenza in Provincia di tante macchine motoaratrici richiedeva una officina per le necessarie riparazioni. E questa officina sorse pure presso l'Associazione Agraria, corredata di un macchinario perfetto e completo, sì da giovare pure per le riparazioni di tutte le altre macchine agrarie.

Anche le provviste di macchine, concimi, semi, anticrittogamici richiesero le nostre cure e ci siamo occupati nel miglior modo, date anche le continue deficenze dei servizi dei trasporti, affinchè nulla avesse a mancare di quanto era necessario alla buona conduzione dei nostri terreni.

Nè abbiamo trascurato di occuparci della propaganda agraria, facendo risorgere, appena le condizioni del Friuli ce lo permisero, il nostro Amico del Contadino *che fu accolto con simpatia dai nostri agricoltori abituati già da tanti anni alle sue visite settimanali.*

Un grave malanno minacciava i nostri prodotti, l'enorme diffusione delle arvicole; con un'azione energica e continuata abbiamo ottenuto che il Governo provvedesse alla difesa con tutti i mezzi consigliati dalla scienza e dalla pratica.

Ma oltre a queste questioni del campo tecnico, altre del campo economico ci preoccuparono e di esse abbiamo procurato di ricercare una pratica soluzione.

Intendiamo parlare delle questioni che riflettono la rappresentanza dell'agricoltura, le questioni tributarie, quelle del risarcimento dei danni causati alle provincie già invase e da ultimo quella dei rapporti fra proprietari e coloni.

Al fine di avviare questi problemi ad una pratica attuazione abbiamo istituito una Sezione Economico Sociale alla quale vennero demandati, per lo studio e per la ricerca di pratiche soluzioni, tutti i problemi dianzi accennati e tutti gli altri che, in questo campo, andassero man mano presentandosi. La nuova Sezione è stata accolta con simpatia dai nostri agricoltori che già numerosissimi le diedero la loro adesione e si è già occupata e si occupa di tutti i problemi economico-sociali che hanno attinenza coll'agricoltura e cogli agricoltori.

E, finalmente, rimessa la nostra Associazione quasi del tutto nelle sue normali funzioni, abbiamo provvisto a che non mancasse la pubblicazione anche del più antico suo organo: il Bullettino. *Esso, non ne dubitiamo, sarà bene accolto dai nostri agricoltori che per esso vedranno continuate le tradizioni di attività intensa, unicamente rivolte al progresso dell'agricoltura ed al benessere degli agricoltori.*

Lo stato di nervosità del dopo guerra che ha pervaso il mondo intero, non risparmia la nostra Provincia. Anche qui si sono iniziate aspre battaglie di carattere sindacale, fino a ieri sconosciute nel nostro pacifico Friuli, ove i dettami di solidarietà fra le classi sociali trovavano l'applicazione più larga e sincera.

Di fronte all'ineluttabilità dei nuovi atteggiamenti, l'Associazione si studierà di continuare la sua propaganda di lavoro, di pace e di conciliazione perseguita durante tre quarti di secolo; e il Bullettino *continuerà ad essere organo dell'auspicato collaborazionismo.*

Chiudiamo queste righe con l'augurio che la crisi più morale che economica, che le agitazioni sociali promosse in questo momento sopratutto da interessi politici, non abbiano per conseguenza, come è avvenuto in altri paesi, di diminuire la produzione; ma che possa presto costituirsi un nuovo assetto, nel quale con l'opera concorde di proprietari e lavoratori terrieri, l'agricoltura nostra si sviluppi con rinnovato progresso per il benessere di tutte le classi sociali.

GLI SCOPI

della Sezione Economico-Sociale.

— La Sezione Economico - Sociale dell' Associazione Agraria Friulana ha per scopo di studiare e risolvere i vari problemi di economia sociale riflettenti l'agricoltura in Friuli, così da favorire una maggiore produzione.

*
* *

— Essa mira a raggiungere il suo intento attraverso una ben intesa collaborazione tra le classi che si occupano dell' agricoltura, proprietari, conduttori o lavoratori dei campi.

*
* *

— Sua cura principale nell'attuale momento essa ravvisa quella di studiare le molteplici questioni inerenti ai contratti colonici, così da ravvicinare e conciliare il più possibile gli opposti interessi tra i datori di lavoro e i lavoratori dei campi.

*
* *

— Essa però intende fare argomento di studio e di consultazione ogni manifestazione economico giuridica e sociale attinente all'agricoltura, comunque si appalesi di pratica attualità, tanto se riflette risultati già conseguiti, come se ri-

guarda concrete aspirazioni della classe agricola genericamente considerata.

*
* *

— Essa pertanto si propone di assistere gli agricoltori sia nell' interpretazione delle leggi sancite, comunque ne siano interessati gli agricoltori (disposizioni sui danni di guerra, sulle nuove imposte, sulle esenzioni doganali, sui premi di produzione, sulle licenze nei contratti agricoli, ecc.) sia nel sostenere i diritti degli agricoltori nell' applicazione delle leggi suddette e nella emanazione di quelle altre che si sono già appalesate o siano per appalesarsi necessarie all'agricoltura.

*
* *

— Chiunque si interessi dei problemi economico-sociali dell'agricoltura e chiunque creda di disporre di qualche utile argomento nella materia farà opera apprezzata nel segnalare alla Sezione stessa quanto ritenga d' interesse degli agricoltori e di una più intensa produzione.

*
* *

— Gli aderenti alla Sezione, fruiranno dell'opera della stessa, e delle sue consultazioni e pubblicazioni.

I NUOVI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI.

Il nuovo ordinamento tributario comprende:

a) Un'imposta sulle fortune di guerra.

b) Un'imposta straordinaria, progressiva, sul patrimonio.

c) La surrogazione di tutte le imposte attuali, sui redditi, (prediali, ricchezza mobile, centesimi di guerra, provento amministratori, ecc.), con un unico sistema di tassazione involgente due imposte strettamente coordinate ed assise su di un'unica base, così che, può dirsi, costituiscono un unico congegno, e cioè:

1. Imposta “ normale „ sui *singoli* redditi.
2. Imposta “ complementare „ progressiva, sul *cumulo* dei redditi diversi, a netto, per ogni contribuente.

Non ci occupiamo dell'imposta particolare sulle fortune di guerra, complemento di quella sui profitti di guerra, e che esce, in certo qual modo, da quello che può definirsi il nuovo ordine tributario normale. Su quest'ultimo, anche un semplice frettoloso abbozzo di studio (e tale è il presente), potrebbe avere finalità molteplici. L'argomento è così complesso e ponderoso che aprirebbe il campo ad una serie numerosa di considerazioni d'indole diversa. Scopo nostro è quello soltanto di chiarire, in via sommaria, la portata innovatrice del nuovo codice tributario, di fissare, per quanto è possibile, l'estensione dei nuovi tributi, di stabilire se essi concretano una sufficente perequazione nella determinazione delle varie aliquote pei diversi redditi mobiliari ed immobiliari, e di esaminare infine, un po' da vicino, le norme speciali dettate per l'imposta sul patrimonio nei riguardi dei contribuenti che hanno patito danni di guerra.

Riteniamo infine che lo studio, per quanto elementare e schematico, che ci siamo proposti, non possa prescindere, per arrivare ad un qualche risultato, da un rapido esame delle nuove disposizioni circa i tributi locali.

Male sarebbe valutato e risolto il problema della perequazione nonchè del massimo carico finanziario raggiungibile ed ammissibile, qualora si volesse, fittiziamente, staccare le imposte consentite agli Enti locali, da quelle erariali.

L'imposta straordinaria sul patrimonio.

Aliquote. — Periodo di pagamento. — Minimo imponibile.

Il R. D. 24 novembre 1919, n. 2169, “ ritenuta la necessità e l'urgenza di un provvedimento che abbia lo scopo di effettuare una prelevazione straordinaria sulla ricchezza nazionale „, dispose una falcidia di tale ricchezza dal 5 al 25 per cento, *progressivamente*, a seconda dell'ammon-

tare dei singoli patrimoni, e con l'esenzione del minimo di lire ventimila. La denuncia dei patrimoni doveva effettuarsi entro il 31 marzo 1920. Senonchè, nonostante la necessità e l'urgenza proclamate tanto solennemente, il termine per le denuncie dovette essere prorogato a tutto il maggio successivo. Infatti a fine marzo le schede per le dichiarazioni non erano state ancora distribuite, i manifesti relativi si e no pubblicati, l'imposta mal nota, ai più, e già sentita, d'altronde, la convenienza di modificazioni.

E, notisi, che accennando alle imprescindibili ragioni del rinvio, non scevre da colpa, non vogliamo punto con tali ragioni confondere quelle in forza delle quali unicamente per le Terre Liberate, invocavasi non tanto una dilazione, quanto il regolamento di una sospensione già implicita nel decreto del Novembre 1919. In altre parole, per le Terre Liberate una questione di sostanza già risolta (iscrizione dell'imposta al nome del contribuente dopo la riscossione dell'indennità spettantegli per danni di guerra) doveva pesare sulla procedura, termini compresi; viceversa per le altre regioni era proprio una colposa difficoltà procedurale che finiva col vulnerare il valore sostanziale del provvedimento.

Mai, infatti, come nell'Aprile scorso, fu tanto grande il rinvilio della nostra moneta all'estero, e vertiginoso il rincaro di quella straniera in Italia. E a tale eccezionale inasprimento del cambio evidentemente non fu estranea la fuga di capitali nazionali all'estero *entro il 31 Marzo 1920.* E il successivo rinvio non concorse per certo a diminuire l'inconveniente nonostante l'adozione, nel frattempo, di talune norme speciali.

Infatti un tardivo decreto - legge in data 22 Aprile 1920, inserito nella " Gazzetta Ufficiale „ del 1° Maggio, concretò, circa l'imposta sul patrimonio, un nuovo testo, in quanto oltre che modificare talune disposizioni, altre, *ex novo,* ne aggiunse.

Sarà quindi utile, se non altro a titolo di confronto e di chiarimento, spesse volte, il richiamo anche del primo decreto, dovendosi però intendere che in difetto di speciale avvertenza gli articoli citati nel corso di questo studio, sono quelli del testo definitivo, e cioè del decreto - legge 22 Aprile u. s.

Pertanto, oggi, in definitiva, in base al decreto ultimo detto, la falcidia della ricchezza privata è prestabilita dal 4.50 al 50 %. La progressività dell'aliquota venne così resa più forte, con sollievo dei minori patrimoni (sino a lire duecentomila), con leggero aggravio per quelli non oltrepassanti il milione, e con maggior progressivo aggravio per gli altri, sino all'aliquota massima del 50 % per le fortune superiori ai cento milioni.

Inoltre il periodo normale pel pagamento dell'imposta venne ridotto da trenta a venti anni. Tale ultima innovazione era già stata, da noi, fin dal Dicembre 1919, caldeggiata. Ritenuta indiscutibile la necessità del nuovo straordinario e grave balzello, la distribuzione del prelevamento relativo in un periodo di trent'anni, involgeva, inavvertita, la trasformazione del tributo eccezionale in altro ordinario sul reddito. Per conto nostro, meglio tagliar sul vivo una volta per sempre, anzichè correre il rischio di vulnerare la produzione attraverso la permanente confisca di una esagerata quota del reddito. Per certo si deve anche evitare che una

falcidia troppo rapida dei patrimoni conduca ad un vero e proprio colasso dell'organismo economico della Nazione, e per di più a disutili ridistribuzioni della ricchezza con iattura, sopratutto, della proprietà immobiliare in genere e di quella terriera in ispecie.

Riteniamo quindi congruo il periodo di anni venti, ed opportuna la disposizione che le fortune costituite per almeno tre quinti del loro ammontare da *beni mobili* debbano pagare l'imposta in anni dieci, con detrazione però degli interessi al 5 $^0/_0$ per la disposta abbreviazione di termine. E' superfluo avvertire che parlandosi di *beni mobili* devansi in tale categoria comprendere non soltanto quelli tali per natura, ma anche tali per determinazione di legge, e cioè i diritti, le obbligazioni e le azioni anche ipotecarie che hanno per oggetto somme di danaro, i titoli di rendita sul debito pubblico, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio, quantunque alle medesime appartengano beni stabili, le rendite vitalizie, ecc.

Limite di esenzione: Quello sino a lire ventimila era troppo ristretto. Opportunamente, anche per coordinarlo con quello riflettente, nel nuovo ordinamento, i *redditi* minimi, venne elevato a lire cinquantamila.

La progressività dell'imposta si sostanzia non solo nella diversificazione progressiva dell'aliquota, ma anche nella prefissione del limite di esenzione. E valga il vero: Il detentore di un patrimonio di L. 100.000, pagherà su L. 50.000, cioè sulla metà. Il detentore di un patrimonio di L. 150.000 pagherà su L. 100.00, cioè su due terzi, e così via. Infatti non è dubbio che i patrimoni superiori a lire cinquantamila paghino soltanto *sopra* le lire cinquantamila. Ciò emerge dalla lettera dell' art. 30 e sopratutto dall' assurdo che diversamente si avrebbe: E cioè il titolare di un patrimonio di L. 51 mila pagherebbe sulla totalità di tale importo, mentre il titolare di un patrimonio di L. 49 mila nulla corrisponderebbe.

Della base imponibile.

Il *patrimonio colpito dall' imposta* è *quello* (*anche agli effetti della* misura della relativa aliquota), di ogni persona fisica o morale *individualmente* considerata.

Quindi i patrimoni indivisi devono ripartirsi, agli effetti dell' imposta, nelle quote spettanti ai singoli comproprietari, con riflesso pertanto anche alla determinazione delle singole aliquote.

Una sola eccezione formulò il legislatore, disponendo: che il patrimonio dei genitori si debba accumulare con quello da essi ceduto in favore di discendenti finchè questi convivano con essi, ed abbiano con essi in comune lavoro e godimento di beni, redditi e lucri, e semprechè la cessione dei beni derivi da un trasferimento gratuito verificatosi dopo il 1 Agosto 1914. Quì, con presunzione *juris et de jure* (non vincibile cioè da prova contraria), si ritennero fittizi i trasferimenti già detti, sia per le persone contraenti, per il titolo e per la comunione di utili scaturitane, come per

il tempo in cui furono stipulati. Fra i trasferimenti a titolo gratuito vanno annoverate le divisioni tra i figli e discendenti (ovvio è quì il richiamo all'art. 1044 e seguenti del Codice civile), per converso da tale categoria sono escluse le costituzioni dotali in occasione di matrimonio. Il patrimonio dotale è considerato, senz'altro, di spettanza della moglie. La presunzione è soltanto *juris tantum*, cioè vincibile da prova *documentale* contraria, per i trasferimenti a titolo oneroso, ferme, ben inteso, anche per tale minore presunzione, tutte le condizioni di fatto già ricordate.

L'imposta straordinaria è dovuta tanto dal cittadino quanto dallo straniero, unicamente sul *patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato*.

Però all'oggetto di colpire capitali già emigrati all'estero per scansare l'imposta di cui trattasi, venne stabilito che il *cittadino* deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, qualora di tali beni non fosse possessore anteriormente al 1 Agosto 1914. (art. 6).

Correlativamente, è obbligatoria la inclusione e descrizione, nella denuncia, di tutti i beni dei quali il cittadino è venuto in possesso all'estero, dal 1° agosto 1914.

Brevi parole in ordine alle società commerciali. L'imposta non si applica alle società per azioni. Dette società non hanno neanche l'obbligo di veruna denuncia. Però i singoli azionisti dovranno nel dichiarare e determinare il loro patrimonio individuale tener conto delle azioni rispettivamente possedute. Per compiutezza di esposizione avvertiamo fin d'ora che con apposito provvedimento legislativo è stata imposta la nominatività obbligatoria per le azioni di tutte le società che esercitano l'industria del credito, cioè delle banche in genere.

L'imposta non si applica neanche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Però (art. 32), tali enti hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione del loro patrimonio e di indicare le quote spettanti ai singoli soci, indipendentemente dall'obbligo della denuncia individuale delle quote rispettive a cui sono tenuti i soci stessi, al nome dei quali si effettua la iscrizione dell'imposta.

Delle esenzioni.

Sono esenti dall'imposta per tutti i loro beni, le Provincie e i Comuni nonchè gli enti autarchici in genere, le istituzioni di beneficenza anche di semplice fatto, gli istituti pubblici di istruzione, il patrimonio dei benefici ecclesiastici quando l'investito abbia diritto al supplemento di congrua, oppure acquisterebbe tale diritto per effetto dell'applicazione dell'imposta.

Infine non sono tenute in conto, nella determinazione del patrimonio: le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, monete, medaglie ed altre cose simili, semprechè non formino oggetto di commercio, o non risultino nè si presumano acquistate con utili conseguiti durante il periodo di guerra.

Della valutazione del patrimonio.

Come si accerta e si valuta il patrimonio imponibile? Ecco la questione fondamentale anche per i contribuenti che soffrirono danni di guerra. Il patrimonio colpito è quello esistente al 1° gennaio 1920. Alla sua consistenza in tale data, deve quindi aversi esclusivo riguardo. Il nuovo testo eliminò ogni successiva rivalutazione periodica del patrimonio, conservò così all'imposta il carattere suo essenziale di straordinarietà, e sottrasse all'aggravio eccezionale gl'incrementi successivi di patrimonio, cioè i nuovi risparmi. E non occorre insistere oltre sull'utilità economico-sociale di tale innovazione, o meglio modificazione del contrario sistema ch'era stato adottato nel Novembre 1919 e che era già stato oggetto di unanimi deplorazioni.

Per l'accertamento del patrimonio si rende obbligatoria la relativa denuncia da parte del contribuente. Occorre, a tal proposito, riassumere e coordinare le disposizioni generali contenute nel titolo primo del decreto-legge, per poter poi vagliare ed interpretare anche quelle del titolo secondo pei danneggiati dalla guerra. Quest'ultime, è meglio dirlo subito, risultano tutt'altro che esempio di perspicuità, ma fanno anzi pensare ad una strana deficenza di tecnica legislativa troppo di sovente lamentabile. E per quel che concerne la sostanza devesi deplorare impraticità di criteri, e quindi dannose complicazioni al posto di un'unica provvidenza che avrebbe potuto, radicalmente ed equamente risolvere il problema.

Le denuncie dei contribuenti saranno controllate dall'Amministrazione finanziaria, la quale potrà richiedere che sieno convalidate da giuramento. Gravi sanzioni sono previste per le denuncie incomplete, sanzioni che possono giungere, in caso di frode, sino alla totale confisca del valore che intendevasi di sottrarre all'imposta. Per la verifica e controllo suddetti, l'Amministrazione è sorretta da larghissimi poteri d'ispezione presso uffici pubblici e privati, per quanto si attiene a qualsiasi atto, registro o documento, sia in confronto di persone fisiche, di enti autarchici, di società civili e commerciali, banche comprese, sia di pubblici ufficiali come notai, ecc.

Beni stabili.

In via provvisoria, la valutazione dei terreni si opera moltiplicando per il coefficiente fisso di 325 l'imposta erariale principale del 1916, e, analogamente, la valutazione provvisoria dei fabbricati si attua moltiplicando per 25 il reddito imponibile del 1919. Ma tali valutazioni provvisorie dovranno entro il 1925, essere sostituite da quelle definitive indicate in appresso, con conseguente revisione delle tassazioni mediante iscrizioni supplettive o rimborsi d'imposta. Anzi è in facoltà della finanza di eseguire subito la valutazione definitiva, ommettendo così quella provvisoria, cosa del resto che, in pratica, raramente si avvererà.

Entro un quinquennio dal 1° gennaio 1920, la valutazione dei terreni

e dei fabbricati sarà fatta capitalizzando al cento per cinque il rispettivo reddito netto. Però la valutazione delle aree fabbricabili e dei fabbricati in corso di costruzione, nonchè dei boschi, sarà fatta in base al rispettivo prezzo di mercato al 1° gennaio 1920. Detta eccezione è giustificata per le aree fabbricabili (già colpibili da speciale tributo locale), è discutibile per le case in costruzione, è ingiustificata pei boschi. Il sostituire, per questi ultimi, alla stima analitica una stima meramente mercantile, si risolve in un arbitrio: significa colpire una maggiore ricchezza *transitoria*, facilmente sfumabile, e dai più non realizzata. Non trattasi, come per le aree fabbricabili, di un plus-valore immanente, e come tale, anche in seguito, realizzabile. L'eccezione, pei boschi, rappresenta quindi, in linea economica, un'esagerazione, e in linea fiscale una sperequazione. Sarebbe temerario, adesso, da parte nostra il voto che l'ingiustificata eccezione venisse cassata, ma non sarà temeraria la speranza che almeno nell'applicazione della speciale deroga alla norma generale, si proceda con cautela senza perniciosi eccessi.

Il reddito netto dei terreni si determina sulla base del reddito lordo del fondo, depurato delle spese per le sementi, per la coltivazione del fondo stesso, e per la raccolta dei prodotti. Infine dal reddito così ottenuto devonsi operare le seguenti detrazioni:

a) Spese e contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche.

b) Spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture.

c) Canoni per acque di irrigazione ed acque potabili.

d) Una quota per premi di assicurazione contro i danni di ogni specie.

e) Una quota per le spese di amministrazione.

f) L'ammontare delle imposte e sovraimposte reali, di qualsiasi specie e denominazione, gravanti sul fondo per il 1919.

La valutazione dei terreni è fatta distintamente per ogni fondo rustico costituente di fatto o per consuetudine, una unità culturale, ivi compresi i fabbricati rustici, destinati a servizio del fondo stesso, ma escluse le scorte vive e morte di spettanza domenicale, le quali vanno separatamente valutate. I catasti vigenti, compreso quello agrario compilato dal Ministero di Agricoltura, saranno utilizzati per ricavare, a scopo di controllo, scale di merito per zone agrarie assimilabili.

Il reddito netto dei fabbricati è determinato sulla base del reddito lordo, con le detrazioni seguenti:

a) Le spese a carico del proprietario per manutenzione, riparazione ed amministrazione dello stabile.

b) Una quota per assicurazione contro gli incendi.

c) Le spese che possono ritenersi effettivamente sostenute dal proprietario per riscaldamento, illuminazione, distribuzioni d'acqua e simili.

In mancanza di prova contraria, l'importo complessivo delle detrazioni suddette sarà calcolato in ragione di una quarta parte del reddito lordo. Infine si dovrà operare l'ulteriore detrazione delle imposte, sovrimposte, ed altri contributi obbligatori gravanti sullo stabile.

Reddito domenicale ed agrario industriale.

La suesposta traduzione del *reddito lordo* in *domenicale netto* non ci sembra, per quanto concerne i terreni, esatta, perchè pecca, a nostro avviso, di eccesso. L' imposta sul patrimonio deve colpire il patrimonio come tale, e soltanto il reddito puramente domenicale devesi prendere a calcolo per desumere l' ammontare del capitale corrispondente. In altre parole è lamentabile che il sistema accolto cumuli il reddito domenicale propriamente detto, e percepito, come tale, dal proprietario, con quello *agrario - industriale* che può essere percepito dal proprietario come compenso del capitale d' esercizio (valutato a parte, scorte vive e morte), e della sua opera personale, ma che può essere lucrato anche da un conduttore o colono parziario. Squisita riprova del fondamento di detta censura si ha nel rilievo di alcuni principi fondamentali dell' ordinamento riflettente l' imposta *normale* sui redditi (R. Decreto 24 Settembre 1919 n. 2162). Delle disposizioni per la riforma delle imposte dirette sui redditi ci occuperemo in seguito, per adesso basti avvertire che dopo un periodo di provvisorietà, quinquennale, il reddito dei terreni, nel nuovo sistema dell' imposta normale deve conglobare quello domenicale e agrario - industriale. E tale reddito globale è proprio desunto con lo stesso procedimento adottato per la determinazione del reddito da capitalizzare agli effetti dell' imposta straordinaria sul patrimonio.

Soltanto, il che è intuitivo, non si detraggono dal reddito lordo le imposte ordinarie reali, e per converso si detraggono gl' interessi dei debiti ipotecari gravanti il fondo. Ora, è *razionale, o non piuttosto irrazionale*, che si adotti un unico procedimento, evidentemente con risultato unico, per la determinazione di due redditi distinti? E cioè di quello meramente domenicale e di quest' ultimo unito all' agrario - industriale, cioè del reddito globale? E non è chi non veda che nei riguardi di una valutazione patrimoniale, cioè dell' imposta reale sul patrimonio, soltanto il reddito domenicale può calcolarsi per la capitalizzazione voluta.

Le norme per l' imposta normale sul reddito, per un periodo provvisorio di cinque anni, sanciscono inoltre la distinzione tra reddito domenicale (dei capitali investiti in terre), e reddito industriale relativo (misto di capitale e di lavoro). Quindi si estendono a dettare il modo col quale, pel primo quinquennio, desumere il solo reddito di capitale, ossia domenicale, e quello agrario - industriale, separatamente. Il primo è dato *iuxta legem,* dal *valore locativo,* il secondo dalla differenza fra il valore del prodotto del fondo e il valore locativo, corrente, dello stesso. In caso di locazione parziaria, è costituito, analogamente, dalla differenza fra la quota parte del prodotto spettante al proprietario e il valore locativo corrente, del fondo.

Risponde quindi non solo ai dettami della tecnica, ma la realtà impone, che pei terreni, il reddito da capitalizzare sia veramente soltanto quello domenicale e quindi quello desumibile dal valor locativo, anzichè dal cumulo del reddito domenicale con quello meramente agrario - industriale.

E tanto più la critica suesposta acquista oggi rilievo di fronte al movimento sociale odierno tendente, con forme spesso caotiche e quasi sempre violente, ad una nuova ripartizione del reddito agrario - industriale fra proprietari e affittuario o colono parziario, ripartizione tale da escludere del tutto o quasi, il proprietario da ogni partecipazione al reddito suddetto. Punto che presentasi gravissimo e degno di attento esame anche per ciò che concerne il reddito imponibile agli effetti dell' imposta normale, sopratutto data la lacuna strana rappresentata dal fatto, nei riguardi dell' imposta normale, della mancanza di ogni regola che disciplini, dopo il periodo provvisorio quinquennale, la ripartizione, agli effetti fiscali, del reddito agrario - industriale fra proprietario e mezzadro o colono parziario. Ma su di ciò torneremo, di proposito, al momento opportuno. Per ora, e per quanto concerne l' imposta straordinaria sul patrimonio, ci basta di aver dimostrato, sulla guida delle stesse nuove leggi fiscali, un errore non lieve nella valutazione dei terreni. E dopo ciò è superfluo avvertire che l' eccesso lamentato risolvesi, in ultima analisi, nella violazione a danno degli agricoltori, del principio indiscutibile di un' equa ripartizione dei carichi pubblici fra le varie categorie della ricchezza.

Diritti frazionari del dominio.

L' art. 16 del decreto legge disciplina, in modo chiaro, la distribuzione dell' imposta fra nudo proprietario ed usufruttuario. e sotto tale punto di vista, in linea fiscale, l' art. 16, parifica inoltre l' usufrutto ai diritti di uso e di abitazione.

L' usufrutto, l' uso e l' abitazione sono tre diritti reali concessi alla persona, quindi sono, per loro natura, temporanei o vitalizi, in quanto conceduti alla persona devono cessare di esistere colla medesima.

L' usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll' obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia che nella forma (Codice civile, art. 477).

L' uso è il diritto di raccogliere i frutti del fondo o godere della cosa altrui, per quanto sia necessario ai propri bisogni ed a quelli della propria famiglia (Codice civile art. 476, 477, 521).

L' abitazione è il diritto di abitare la casa altrui, per quanto è necessario all' abitazione di sè stesso e della propria famiglia (Codice civile art. 522).

Il valore, agli effetti fiscali, dei tre ridetti diritti frazionari, sarà determinato sulla base concreta di un' annualità. Quest' ultima sarà a sua volta determinata applicando il tasso del 5 % al valore provvisorio prima, definitivo dopo, dei terreni o dei fabbricati oggetto del diritto. Calcolato così il valore di un' annualità, quello capitale di uno dei ridetti diritti frazionari si calcola scontando le singole annualità del reddito:

a) Alla ragione del tasso contrattuale, e in mancanza alla ragione composta del 4 %, se trattasi di diritti la cui scadenza è conosciuta.

b) Alla ragione del tasso contrattuale e, in mancanza, alla ragione

composta del 4 %, e con riguardo alla probabilità di vita corrispondente alla classe di età del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui.

Il ministero delle finanze pubblicherà con apposito decreto le tabelle per la valutazione di cui alla lettera *b*.

Il valore di uno dei tre diritti reali in discorso, detratto da quello della proprietà piena, concreta il valore della nuda proprietà.

E' da notare che l'usufrutto può sussistere sopra qualunque specie di beni tanto mobili che immobili, può cadere sopra fondi ed edifici con tutti i loro accessori, sopra crediti, rendite fondiarie o semplici, come pure sopra cose fungibili o no, sopra una mandra od un gregge, su un' azienda commerciale.

Riteniamo che in ogni caso, in via analogica, siano da adottarsi per la valutazione di qualunque usufrutto, i criteri suesposti, perfettamente applicabili a qualsiasi fattispecie.

Censi, canoni, livelli.

I censi, canoni e livelli, ed altre prestazioni che abbiano carattere perpetuo od enfiteutico si tengono in conto del 100 per cinque del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi pel riscatto, applicare un saggio diverso.

Dette attività immobiliari, nella scheda per la denuncia dovranno essere indicate nella rubrica " terreni „ o " fabbricati „ a seconda le dette prestazioni enfiteutiche sieno stabilite sopra un terreno o sopra un edificio.

Crediti.

Di regola devono valutarsi al loro importo nominale (art. 15). Riteniamo che il denunciante non possa sottrarsi all' obbligo di un' elencazione specifica dei propri crediti, e quindi nominativa, dei propri debitori. E ciò perchè, come vedremo, ogni attività compresa nella denuncia di un patrimonio, legittima l' inscrizione di corrispondente passività nella denuncia di altro patrimonio.

Può essere accordata una riduzione sul valore nominale dei crediti, non soltanto quando sia iniziato contro il debitore procedimento di espropriazione, o contro il debitore sia stata pronunziata sentenza dichiarativa di fallimento, ma anche ogni qualvolta *concorrano altre circostanze di fatto che lasciano presumere la sicura perdita totale o parziale del credito*. La dubbia solvibilità del debitore potrà essere avanzata quindi anche in base all' esito infruttuoso di pignoramenti mobiliari, non solo, ma in base alla stessa mora del debitore perdurante da un certo tempo, e, comunque, specie pei crediti commerciali si dovrà tener conto di quello scarto percentuale che ricorre sempre, e fondatamente, in qualsiasi liquidazione.

Opiniamo infine che trattandosi di aziende industriali e commerciali

in genere, la riduzione possa e debba essere complessiva sul coacervo dei crediti rappresentativi delle *ordinarie* operazioni dell' azienda. Tale conclusione non è contrastata dalla lettera della legge, e può dirsi inoltre sorretta dallo spirito della legge stessa mirante ad una valutazione patrimoniale sintetica, sia pure attraverso analitiche distinzioni. Lo stato poi specialissimo delle Terre Liberate dopo la bufera dell' invasione, dovrà essere tenuto nel debito conto anche a proposito della materia in discorso.

E' poi da avvertire che l' incerta esigibilità di un credito nulla ha a che vedere con la sua liquidità. Quindi, ove si tratti di credito illiquido (non accertato nel suo ammontare), il contribuente dovrà esser cauto nell' esporre una cifra d' avviso, e se mai premettere le dovute riserve.

Per i crediti non ancora scaduti ed improduttivi d' interessi, la valutazione è fatta in base al relativo valore attuale, scontando l' importo nominale all' interesse composto del 4 %, fino alla data di scadenza.

Degne di specialissima menzione sono le due seguenti disposizioni contenute nell' art. 37 :

a) Qualsiasi documento da cui debba risultare a chi spettino le diverse attività patrimoniali e che sia in contravvenzione con le leggi del bollo e del registro è ammesso alla regolarizzazione senza applicazione di sopratassa o pena pecuniaria.

b) Nei casi di denunzie di crediti fruttiferi risultanti da atti non registrati, i cui redditi sieno sfuggiti all' applicazione dell' imposta di ricchezza mobile, è accordato anche l' esonero dalla imposta stessa a tutto il 31 Dicembre 1919.

Titoli.

Alla loro valutazione provvede, in modo adeguato, la legge con gli art. 19 e 20 che non hanno bisogno di chiose. Notevole è l' art. 43 così concepito : Quando, trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, siasi constatato che i detentori di titoli al portatore, da chiunque emessi, non ottemperino all' obbligo imposto per la denuncia dei titoli medesimi, sarà prescritta con decreto reale, la conversione dei titoli stessi in nominativi.

Intanto, col decreto 22 Aprile 1920 n. 496, è stata imposta la nominatività obbligatoria per le azioni delle banche ed istituti di credito in genere. Per di più, nei riguardi di qualsiasi titolo al portatore, *esclusi soltanto quelli emessi dallo Stato,* è stata elevata dal 5 al 15 %, l' imposta sui dividendi, premi e interessi di detti titoli, *azioni, obbligazioni,* e *cartelle* al *portatore.*

Restano così fuori dalla nominatività obbligatoria, non solo, ma anche dalla speciale imposta ridetta, e quindi fuori anche dalla nominatività se non giuridicamente obbligatoria, economicamente coatta, tutti i titoli al portatore, *per circa sessanta miliardi,* emessi dallo Stato. Riteniamo ingiusta tale ommissione. Si è ufficiosamente obbiettato che lo Stato ha ancora bisogno di fare largamente ricorso al credito e di potersi quindi

valere anche di quelle forme di titoli che più rispondono alle abitudini dei risparmiatori e trovano più facilmente collocamento sui mercati. Ma tale argomentazione sarebbe valsa anche per le cartelle fondiarie, per le banche, e le società industriali. Il nostro pensiero è diritto e semplice: il carico tributario dev'essere equamente ripartito. A ciò si oppone e si opporrà sempre l'esistenza di un'ingente massa di titoli al portatore, per oltre sessanta miliardi di lire.

Ciò ridonderà sempre a danno della proprietà immobiliare, e specie di quella terriera, non solo, ma anche dei contribuenti per redditi derivanti puramente dal lavoro.

Aziende industriali e commerciali.

Poche parole sulla valutazione di dette aziende. Quì non potevansi formulare norme precise, cioè fissare, in via tassativa, precisi criteri direttivi, dimodochè per forza di cose, si è concesso all'amministrazione finanziaria un largo potere di valutazione discrezionale, pur adottando vari elementi di calcolo, di volta in volta, per separate ipotesi, principali o sussidiari. E cioè: Bilanci degli enti collettivi, capitale investito nell'azienda ed accertato ai fini dell'imposta sui profitti di guerra: Reddito ordinario di ricchezza mobile inscritto per l'ultimo triennio, capitalizzazione del reddito ridetto, a saggio vario dal 10 al 30 $^0/_0$ a seconda dell'importanza relativa del capitale e del lavoro.

Accertamento presuntivo di patrimonio.

Abbiamo già avuto occasione di rilevare come le tergiversazioni nell'applicazione della imposta straordinaria, poterono certamente influire sull'esodo di capitali all'estero; ed osservazione analoga potrebbesi fare circa i successivi, graduali, e quindi, almeno in linea di tempo, lenti inasprimenti delle due imposte sui sovraprofitti di guerra, e sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra. Pensiamo che nel rilievo suesposto, più che in ogni altro fatto, devasi ricercare l'origine dell'art. 29 della legge così concepito:

Qualora il tenore di vita del contribuente, posto in relazione ai suoi redditi conosciuti, sia tale da far ritenere che il patrimonio risultante dalla valutazione analitica dei singoli beni sia inferiore a quello effettivamente posseduto dal contribuente stesso, o quando altri elementi indiziari concorrano, può procedersi ad accertamento presuntivo.

La ridetta nuova disposizione intesa ad ovviare al pericolo delle evasioni (titoli esteri, al portatore, beni all'estero, ecc.) se risulta animata da un'intenzione ottima, può però nella pratica tramutarsi in un arbitrio pericoloso, ed in un vero strumento di vessazione. L'amministrazione fiscale dovrà sempre, dunque, tener ben presente la ragione che suggerì la norma in discorso, per evitare che riesca aberrante. Inoltre la formula

dell' art. 29 poteva essere più felice nel senso di renderne, in modo più preciso, lo spirito.

La locuzione: *Qualora il tenore di vita del contribuente, posto in relazione ai suoi redditi sia tale* ecc., potrebbe ad un interprete superficiale (e qualche volta il fisco, nella sua unilateralità, è tale) dare a credere che se Tizio denuncia il modesto patrimonio di lire centomila, possa tuttavia accertarsi a di lui carico, *in via meramente presuntiva,* un patrimonio doppio, perchè il tenore di vita di Tizio importa una rendita corrispondente al capitale di lire duecentomila.

Ora, con ciò, si traviserebbe il concetto legislativo ch' è quello di colpire un tenor di vita singolarmente lussuoso, estrinsecantesi in uno sfarzo e quindi in un dispendio notevole, non accompagnato da accertate fonti di reddito altrettanto cospicue. Due, per concludere, sono quindi ad avviso nostro le condizioni indeclinabili perchè possa procedersi ad accertamento presuntivo: 1.° Un tenor di vita così lussuoso da importare largo dispendio; 2.° Sproporzione fra tale dispendio e i redditi accertati.

La legge parla anche del " *concorso di altri eventuali elementi indiziari* ", ma appunto perchè si fa cenno di " concorso " resta fermo che il fatto indiziario, base, resta quello già discusso, e, come abbiamo dimostrato, scomponibile in due fatti distinti, separatamente rilevabili e valutabili.

Passività.

Dall' ammontare lordo sul patrimonio composto della somma dei singoli valori attribuiti alle diverse attività immobiliari e mobiliari, devono detrarsi tutti i debiti a carico del contribuente. Siccome ogni passività detraibile da un patrimonio dovrà concretare un' attività corrispondente da comprendersi in altro patrimonio, così è spiegabile e logica la condizione essenziale posta: Che cioè i debiti sieno deducibili *solo in quanto sia noto il nome e il domicilio del creditore nello* **Stato.** E così pure, per lo stesso motivo, è logico e legittima la regola: Che quando l' esistenza di un debito, *non documentato da atto pubblico,* è negata dal creditore, il rapporto giuridico sia considerato inesistente, e quindi non si faccia luogo nè alla detrazione del debito, nè rispettivamente all' inscrizione del credito.

Pei debiti di natura commerciale, l' esistenza relativa può essere provata con i mezzi tutti consentiti dal Codice di commercio e dalle leggi speciali, quindi saranno invocabili oltre gli atti pubblici e le scritture private, le note dei mediatori sottoscritte dalle parti, le fatture accettate, la corrispondenza, i telegrammi, i libri commerciali, ecc.

Ad ogni modo, in genere, è facile osservare come niuna contestazione possa praticamente sorgere quando le persone indicate come creditrici confermino tale loro qualità, e quindi con ciò solo, confermino l' inscrizione del credito a loro carico.

Abbiamo già fatto cenno che i titoli comprovanti le passività, potranno essere regolarizzati, nei riguardi del bollo e registro, senza applicazione di tassa o pena pecuniaria.

Tra le passività vanno inoltre compresi, sempre in quanto sia noto il creditore, i capitali corrispondenti a canoni, censi e livelli, nonchè le somme corrispondenti al valore degli usi civici, e di ogni altro onere reale gravante sopra immobili. Opiniamo però che, nei riguardi di tali oneri reali, occorra, di regola, la corrispondente prova documentale.

Infine, devono detrarsi: L'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra, quella sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra, e le altre imposte e gravami pubblici, non dedotti in sede di valutazione dei singoli cespiti patrimoniali, sempre quando trattisi di debito riferentesi ad un periodo anteriore al 1° Gennaio 1920 e che alla data stessa debba essere ancora assolto.

Mobilio, gioielli, danaro.

Al patrimonio netto risultante dalla differenza tra le attività lorde e le passività deducibili già indicate, si aggiunge una quota del 5 %, pel valore del mobilio e dei gioielli; e una quota dell'1 %, pel danaro, fermo l'obbligo nel contribuente di denunziare i quantitativi effettivamente posseduti, e salva, da parte della Finanza, una maggiore valutazione ove concorrano fatti che la giustifichino.

Una dimenticanza, certamente voluta, è quella che lasciò in disparte ogni detrazione in favore dei patrimoni di contribuenti gravati da speciali carichi di famiglia. Infatti, l'art. 35 n. 4, della legge dispone che la dichiarazione del contribuente, fra altro, deve indicare: Le detrazioni *sul patrimonio netto,* cui il contribuente *abbia diritto* per carichi di famiglia, e quelle in favore degli invalidi, genitori, vedove ed orfani di morti per la guerra.

Il male si è che si obliterò di sancire il diritto di cui trattasi, dimodochè la richiesta dell'indicazione suddetta nella denuncia, assume oggi l'aspetto di un'ironia burlesca in materia tutt'altro che adatta alle facezie. Si oppose che l'elevazione del minimo esente da venti a cinquantamila lire faceva già sfuggire molta materia imponibile, ma l'obbiezione ci sembra irrilevante di fronte ad una questione di mera perequazione. Perchè è appunto tale quella da noi prospettata, indicata espressamente nella legge ma in veruna guisa risolta.

Dell'imposta nei riguardi dei contribuenti che subirono danni di guerra.

Tracciata così una guida allo studio delle disposizioni formulate circa l'imposta straordinaria sul patrimonio, fermiamo adesso la nostra attenzione sulle norme speciali dettate, a tal proposito, in ordine ai contribuenti che patirono danni di guerra.

Il legislatore nel tener speciale conto delle zone percosse dalla guerra

non altro faceva se non proseguire quell'opera lenta e faticosa diretta a ripristinare l'efficenza produttiva delle regioni danneggiate, e a restaurare tale efficenza nell' interesse dell' intera economia nazionale il concetto scolpito nell'art. 1° della legge (testo unico), per il risarcimento dei danni di guerra.

Ma tutti sanno come ad una legge sufficente agli scopi prefissi, sia seguita un'azione incerta, malferma, e sopratutto priva di contenuto. Urge pertanto di analizzare se, e come, anche le speciali disposizioni della legge tributaria in esame, nei riguardi dei patrimoni lesi dalla guerra (titolo 2°), trovinsi in armonia con il fine essenziale già detto, dallo Stato prestabilitosi, di ripristinare l'efficienza economica delle Terre Liberate.

Avvertenza preliminare.

Devesi premettere che, per quanto non è diversamente disposto, sono applicabili le disposizioni ordinarie (art. 70). Conseguenza di tale avvertenza si è, che le speciali disposizioni del titolo 2°, concernendo soltanto i beni stabili, il mobilio, gioielli e il danaro, per tutto il resto si debba osservare il titolo primo del decreto, cioè per tutte le altre attività mobiliari, merci, crediti, titoli, ecc., nonchè per le attività mobiliari complessive delle società ed aziende commerciali.

Soltanto quando a costituire il patrimonio di detti enti concorrano dei beni stabili, la valutazione della quota di patrimonio ad essi corrispondente, sarà fatta colle norme del titolo secondo anzichè del primo.

Norme fondamentali.

Tre sono le disposizioni fondamentali:

1. Per il contribuente che abbia presentato domanda per risarcimento di danni, la valutazione definitiva dei beni situati nelle zone liberate, sarà fatta dopo la liquidazione della relativa indennità, (art. 65). Infatti sarebbe stato assurdo stimare, in via definitiva, un patrimonio, in seguito a danni di guerra tuttora in corso di ricostituzione, prima della liquidazione della relativa indennità.

2. L' inscrizione dell' imposta al nome del contribuente che abbia avuto danni risarcibili, non potrà farsi prima dell' anno successivo a quello della riscossione dell' indennità spettantegli per risarcimento di danni rispetto a cui non vi è obbligo di reimpiego (art. 66). Infatti sarebbe stato illogico ripetere, da parte dello Stato, un' imposta sui patrimoni colpiti dalla guerra, senza prima assolvere il debito solennemente assunto verso tali patrimoni.

3. Si liquiderà l' importo dei mancati o diminuiti redditi patrimoniali dall' invasione a tutto il 1919, e quello della prevista diminuzione di tali redditi per gli anni successivi, non oltre un quinquennio; e l' importo complessivo corrispondente sarà dedotto dalla prima annualità dell' imposta

patrimoniale, ed eventualmente dalle successive, fino a totale esaurimento (art. 62, 63, 66).

A togliere intuitive difficoltà di liquidazione si fissò quanto segue: I redditi mancati o diminuiti si valutano a ragione di anno, per la parte mobiliare in base alla somma inscritta agli effetti della ricchezza mobile, *o altrimenti risultante da regolari documenti,* e per la parte immobiliare in base al 4 $^0/_0$ sul valore dei beni determinato agli effetti dell imposta.

Sino a tal punto, può dirsi che le speciali norme dettate pei contribuenti delle Terre Liberate, corrano logiche e coordinate.

Intanto integrano, parzialmente, la portata dell'apposita legge sulla riparazione dei danni di guerra, indennizzando, per via di compensazione, anche parte di quei danni che, secondo la legge ultima detta, non sono risarcibili, e cioè i mancati prodotti e redditi.

Senonchè quando si passò poi a determinare il modo di valutazione dei beni di un contribuente che abbia chiesto, per tutti o per taluni di essi, il risarcimento di subiti danni di guerra, si ripiegò su di un sistema pericoloso.

Modo di valutazione provvisoria e definitiva.

Il sistema, quale può desumersi, non senza paziente studio interpretativo, dal combinato disposto degli art. 59, 60, 65, 66 e 69, è il seguente;

a) Si formula la presunzione che abbiano patito danni di guerra tutti gli stabili delle Terre Liberate (art. 59).

b) Si stabilisce che la valutazione *provvisoria* di tali beni debba seguire *sempre e in ogni caso* (ultima norma dell'art. 60 comprensiva di entrambe le ipotesi ivi formulate), a termini dell'art. 10, cioè per quanto concerne i terreni moltiplicando pel coefficiente fisso di 325 l'imposta principale erariale del 1916, e per quanto riguarda i fabbricati, moltiplicando per 25 il redditto imponibile pel 1919. Quest'ultimo, rispetto le Terre Liberate, dovrà naturalmente intendersi per quello del 1917.

c) Si dispone che la valutazione, entro un quinquennio, *definitiva,* degli stabili, debba effettuarsi: 1. Determinandone il valore in base ai prezzi che sarebbero stati realizzabili nel 1° Gennaio 1920 (art. 60); 2. Addizionando infine tale valore con l'ammontare dei danni di guerra non risarcibili, e con quello dell'indennità liquidata, fatta detrazione della parte eventualmente corrisposta fino al 31 Dicembre 1919, ed applicando una congrua percentuale di riduzione per il sapracosto di costruzione limitatamente alla parte di indennità assoggettata all'obbligo del reimpiego.

Si partì dal presupposto che trattandosi di beni danneggiati, e quindi non produttivi di reddito normale, non si potesse procedere ad una stima col sistema della capitalizzazione al cento per cinque del reddito al 1° Gennaio 1920.

Infatti è anzi prevista nella denuncia la dichiarazione di un reddito in tutto od in parte mancato sino al 1925. Perciò si impose al contribuente di enunciare il valore, realizzabile, degli stabili; e in difetto si dispose

la determinazione di tale valore (agli effetti della valutazione definitiva), secondo la *procedura* tracciata al titolo 1° (quindi a termini del capo 5° di tale titolo che nulla ha a che vedere col capo 3° del titolo stesso); tenendo conto a tal fine:

Dei prezzi di vendita verificatisi nei periodi più prossimi al 1° Gennaio 1920, della eventuale indennità per risarcimento di danni di guerra, del valore di mercato raggiunto dai beni stessi dopo avvenuta la ricostruzione, dalle somme investite dopo la data predetta, e degli altri elementi che si possano prendere in considerazione.

Pertanto, tutto si affida ad una stima comparativa, difficile e per lo più incontrollabile. Il reddito normale, anche potenziale se non reale, è pretermesso; è esclusa quindi ogni stima analitica, tutto si rimette a dati mercantili oscillanti, diversi da zona a zona, e di rilevazione assai ardua.

Il che, in fondo, si risolve in un pericoloso trattamento per le Terre Liberate, quantunque la legge parli, anche per tal parte, di trattamento di favore.

Noi ammettiamo che il sistema suesposto sia teoricamente ineccepibile, ma praticamente racchiude la possibilità di applicazioni inique. Verità si è che un'unica soluzione imponevasi: Il rinvio non delle denuncie, ma dell'imposta per le Terre Liberate, ad indennità per danni di guerra già pagati, ad immobili ripristinati. L'imposta poteva sin d'oggi estendersi anche alle Terre Liberate, ma la data della sua applicazione concreta doveva riservarsi ad altro provvedimento. E notisi che tale soluzione, data la norma fondamentale di cui all'art. 66, *non avrebbe in guisa alcuna pregiudicato l'Erario.*

Avvertiamo infine che il sistema sopra commentato è così poco felicemente esposto nella parola della legge, da richiedere un certo sforzo d'interpretazione, e da non escludere la possibilità, in taluni, di pericolose dubbiezze.

Al patrimonio netto, si aggiunge il valore del mobilio e dei gioielli nelle note percentuali, con diritto però nel contribuente di fornire la prova di un valore inferiore.

La dichiarazione di patrimonio, e la relativa scheda.

La denuncia dev'essere presentata all'Agenzia delle imposte alla cui giurisdizione appartiene il Comune di domicilio del dichiarante. Nei Comuni dove non esiste Agenzia, può la dichiarazione prodursi al Sindaco del Comune.

Il contribuente delle Terre Liberate che abbia patito danni di guerra, oltre che indicare la specie, l'ammontare dei danni, dovrà allegare alla dichiarazione, copia della relativa domanda ogni qualvolta la dichiarazione debba essere diretta ad Agenzia diversa da quella competente per la liquidazione dei danni.

Però anche nel caso che trattisi di unica Agenzia, sarà prudente che l'interessato esponga, oltre tutto, e con precisione, la data e il numero

della domanda d'indennizzo. In tal senso crediamo di poter completare la IIª *b* delle norme apposite pei contribuenti delle terre invase, norme scritte sulla quinta facciata della scheda. La prima delle ridette avvertenze richiama l'art. 60 della legge.

Noi riteniamo che pei beni situati nelle zone già invase, il contribuente, per i motivi in antecedenza esposti, farà bene a non denunciare alcun valore, limitandosi a descrivere la quantità e la qualità dei beni, i danni da essi subiti, lo stato in cui, per conseguenza, trovavansi il 1° Gennaio 1920. Nei riguardi di tale descrizione servirà di ottima guida la domanda già prodotta per la liquidazione dell'indennità dovuta pel risarcimento dei danni di guerra. E quindi ottimamente serviranno gli allegati, a detta domanda, distinti per ciascun fabbricato, o terreno, immobile o gruppo di immobili industriali. Se poi si volesse denunciare il prezzo realizzabile alla data sueposta, opiniamo che ancora potrebbe giovare la domanda di risarcimento di danni per il deterioramento di immobili. Però il valore dei fabbricati rurali non dovrebbe separarsi da quello del terreno, il valore dell'immobile ai prezzi anteguerra potrebbe essere elevato del cinquanta per cento. Il deprezzamento per vetustà dovrebbe tenersi fermo nella quota già enunciata, e quindi esteso anche all'aumento, infine l'ammontare del danno ai prezzi anteguerra dovrebbe, a seconda dei casi, quadruplicarsi o quintuplicarsi. Ben inteso, però, ogni caso speciale sarà suscettibile di peculiari modificazioni, e richiedere l'applicazione di criteri diversi.

Importante è l'indicazione dei danni di guerra non risarcibili, e cioè dei mancati o diminuiti redditi patrimoniali per il periodo intercorso dall'invasione nemica a tutto il 1919, e previsti successivamente per non oltre un quinquennio.

Per il primo periodo è superfluo notare che occorre distinguere due tempi: quello dell'invasione nemica, e il successivo a tutto il 1919. Per la prima di dette fasi, per lo più, il reddito dei terreni sarà mancato totalmente. E ciò sia perchè i terreni non poterono essere lavorati, sia perchè i magri eventuali raccolti furono confiscati dal nemico. Trattandosi quindi di fondi a conduzione diretta oppure a mezzadria, riteniamo che nella grandissima maggioranza dei casi per l'anno ottobre 1917 - ottobre 1918, sia da indicarsi la perdita totale di qualsiasi reddito. Avvertasi infatti che la valutazione relativa deve farsi a ragione di anno dalla data dell'invasione nemica. Trattandosi di fondi concessi in affitto, se questo era da corrispondersi in natura, il risultato pratico, evidentemente non cambia, come può argomentarsi anche dall'art. 1619 del Codice civile. Se il canone locatizio era fissato in danaro, bisognerà tener conto dei singoli casi particolari, delle singole transazioni, o definizioni da parte delle competenti Commissioni arbitrali. Certo si è che, nel più delle volte la perdita sarà stata totale o quasi.

Per l'anno da ottobre 1918 ad ottobre 1919, entrano in gioco altri elementi per determinare la percentuale di prodotto perduta. Necessiterà distinguere zona da zona, fattispecie da fattispecie, ma alcune osserva-

zioni d'indole generale dovranno, da tutti, tenersi presenti: il difetto quasi assoluto di animali bovini, la deficienza di sementi, la mancanza quasi completa di concimi chimici, la scarsità di materie anticrittogamiche, lo stato di grave deperimento nella maggior parte delle piantagioni, il dissesto dei locali colonici.

Anche per gli anni successivi, i fatti suesposti, quantunque attenuati nella loro gravità, dovranno tenersi a calcolo, per assodare una diminuzione di reddito.

Pei fabbricati poco vi è da aggiungere. Riteniamo indiscutibile che per le case già abitate dal proprietario questi possa dedurre per intero il mancato reddito delle stesse, fino all'effettiva loro rioccupazione dopo la liberazione. E che possa dedurre una diminuzione di reddito anche per un periodo successivo, sino cioè al ripristino della casa in buono stato locativo.

Infatti la mancata disponibilità di un'abitazione è perfettamente equiparabile al mancato fitto per la casa stessa.

Nell'ipotesi poi di case date in locazione valgono i rilievi suespressi a proposito di terreni.

Nei riguardi delle aziende commerciali i mancati o diminuiti redditi mobiliari difficilmente potranno essere valutati all'infuori di una certa larghezza di criteri in linea probatoria.

Tanto più che, quasi ovunque, andarono dispersi tutti gli atti e registri delle singole agenzie delle imposte. Dove esistono, potranno essere elementi sussidiari di estimazione, anche le matricole comunali per tassa esercizio 1916 e 1917.

Abbiamo, al momento opportuno già chiarito che, di regola, le società commerciali non sono tenute al pagamento dell'imposta la quale è invece dovuta dai singoli soci componenti le società. Abbiamo però soggiunto che le società in accomandita semplice, in nome collettivo, o di fatto dovranno dichiarare il loro patrimonio, e per di più dovranno allegare alla dichiarazione un prospetto contenente l'elenco dei soci, e per ciascuno di essi l'indicazione della rispettiva quota di patrimonio sociale. In altre parole, la denunzia dell'ente ha lo scopo di render possibile il controllo delle denunzie dei singoli soci contribuenti. Ora, secondo noi, nelle loro denunzie, le società dovranno aver cura di prospettare i redditi perduti, perchè delle singole quote rispettive di tale perdita possano, in via di compensazione, beneficiare i singoli soci.

La dichiarazione dovrà essere scritta sull'apposita scheda, munita di un bollo da dieci centesimi che dovrà essere annullato dall'Agenzia delle imposte. Sugli eventuali fogli intercalari, dovrà apporsi altra marca da centesimi cinque.

Ripetiamo quì la conclusione che fin dal 4 dicembre 1919, formulavamo in fondo ad una breve rassegna dei nuovi provvedimenti tributari (*Giornale di Udine*, n. 275 del 1919):

" Niun sistema tributario potrà raggiungere gli effetti desiderati ove

“ non cessi, in alto, l'inorganicità di criteri direttivi, e in basso non si
“ raggiunga quella disciplina morale senza il cui concorso il risorgimento
“ economico del nostro paese resterà sempre una vana aspirazione „.

A sei mesi di distanza, nulla abbiamo da togliere o da aggiungere a tali parole.

La seconda parte del nostro studio avrà per oggetto la procedura contenziosa per la risoluzione delle vertenze relativamente all'imposta sul patrimonio. Avrà inoltre per oggetto le nuove imposte sui redditi. Abbiamo già, fin dalle prime ricordato come si tratti di un nuovo ordinamento tributario sul quale, probabilmente, neanche dal legislatore, è stata detta l'ultima parola. L'argomento è grave quant'altri mai, ad ogni modo consente maggior ponderazione perchè l'applicazione del nuovo sistema tributario avrà effetto soltanto dal 1° gennaio 1921.

Udine, 14 maggio 1920.

AVV. ANTONIO CRISTOFORI.

BERTHOD dott. FLAVIO, direttore

Udine, 1920 — Stabilimento Tipografico Friulano.